



ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ PARLAMENTO EUROPEO EVROPSKÝ PARLAMENT EUROPA-PARLAMENTET  
EUROPAISCHES PARLAMENT EUROOPA PARLAMENT ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EUROPEAN PARLIAMENT  
PARLEMENT EUROPEÛN PARLAIMINT NA HEORPA PARLAMENTO EUROPEO EIROPAS PARLAMENTS  
EUROPOS PARLAMENTAS EUROPAI PARLAMENT IL-PARLAMENT EWROPEW EUROPEES PARLEMENT  
PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENTO EUROPEU PARLAMENTUL EUROPEAN  
EVROPSKY PARLAMENT EVROPSKI PARLAMENT EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPARLAMENTET



## Sanzioni penali per gli scarichi illeciti in mare

**Il Parlamento ha adottato una direttiva che rafforza le attuali norme sull'inquinamento provocato dalle navi obbligando gli Stati membri a prevedere, entro un anno, sanzioni penali per gli scarichi in mare di idrocarburi e liquidi nocivi commessi intenzionalmente, per imprudenza o per negligenza grave. Le sanzioni, che dovranno essere effettive, proporzionate e dissuasive, riguardano sia le persone fisiche sia quelle giuridiche, comprese le società di classificazione o i proprietari del carico.**

Con 588 voti favorevoli, 42 contrari e 3 astensioni, il Parlamento ha adottato un maxiemendamento di compromesso negoziato con il Consiglio dal relatore Luis de **GRANDES PASQUAL** (PPE/DE, ES) in merito a una direttiva che rafforza le attuali norme sull'inquinamento provocato dalle navi, obbligando gli Stati membri a prevedere, entro un anno, sanzioni penali per gli scarichi in mare di sostanze inquinanti. L'obiettivo è di aumentare la sicurezza marittima e migliorare la protezione dell'ambiente marino.

Le sanzioni penali, si legge nel testo della direttiva, «indicano una **disapprovazione sociale** qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative, rafforzano il rispetto della normativa in vigore contro l'inquinamento provocato dalle navi e dovrebbero rivelarsi sufficientemente severe da scoraggiare i potenziali inquinatori dalla commissione di qualsiasi violazione». La direttiva si applica agli scarichi di sostanze inquinanti di tutte le navi, a prescindere dalla bandiera, ad esclusione delle navi militari da guerra o ausiliarie o di altre navi possedute o gestite da uno Stato e impiegate, al momento, solo per servizi statali a fini non commerciali.

Più in particolare, in forza alla direttiva gli Stati membri dovranno provvedere affinché siano **considerati reati** gli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi, inclusi gli scarichi di minore entità, «se effettuati intenzionalmente, per imprudenza o per negligenza grave». Dovranno quindi adottare le misure necessarie a fare sì che le persone fisiche o giuridiche che le commettono «possano essere dichiarate responsabili». Ciò non vale però per i casi di minore entità «qualora l'atto commesso non produca danni alla qualità dell'acqua». A meno che questi si verifichino periodicamente, producano nel loro insieme «danni alla qualità» dell'acqua e siano commessi «intenzionalmente, temerariamente o per negligenza grave». Gli Stati membri dovranno inoltre provvedere affinché siano punibili come reati l'istigazione a commettere tali atti intenzionali, il favoreggiamento e la complicità nel commetterli.

Con **sostanze inquinanti**, le attuali disposizioni intendono gli idrocarburi e le loro miscele, nonché le sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa. Per "idrocarburi" s'intende il petrolio in tutte le sue forme, ed in particolare il petrolio greggio, l'olio combustibile, le morchie, i residui d'idrocarburi e i prodotti raffinati. Le sostanze liquide nocive sono quelle che, se scaricate in mare durante le operazioni di pulizia delle cisterne o lo scarico della zavorra, presentano un rischio (che va da grave a lievissimo) sia per le risorse marine sia per la salute umana o nociono seriamente alle attrattive dei luoghi o alle altre legittime utilizzazioni del mare.

# Comunicati stampa

Le sanzioni, che dovranno essere «**effettive, proporzionate e dissuasive**», riguardano sia le persone fisiche sia quelle giuridiche, comprese le società di classificazione o i proprietari del carico. La competenza giurisdizionale per quanto riguarda i reati penali dovrà essere stabilita conformemente alla legge nazionale degli Stati membri e ai loro obblighi ai sensi del diritto internazionale. La direttiva, peraltro, lascia impregiudicati altri sistemi relativi alla responsabilità per danno dovuto all'inquinamento provocato dalle navi previsti dal diritto comunitario, nazionale o internazionale

*Luis de GRANDES PASCUAL (PPE/DE, ES)*

*Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni*

*Procedura: Codecisione, prima lettura*

*Dibattito: 4.5.2009*

*Votazione: 5.5.2009*

## **Contattare :**

**Federico ROSSETTO (Addetto stampa)**

E-mail: [stampa-IT@europarl.europa.eu](mailto:stampa-IT@europarl.europa.eu)

BXL: (32-2) 28 40955

STR: (33-3) 881 74133

PORT: (32) 498 98 33 23